L'espressione “azioni adiettizie” o ***actiones adiecticiae qualitatis*** risale ai giuristi medioevali e si origina dal passo di Paolo:

D. 14, 1 Quod cum eo, qui in aliena potestate est, negotium gestum esse dicetur, 5 Paulus *l. 29 ad ed*., 1. Item si servus meus navem exercebit et cum magistro eius contraxero, nihil obstabit, quo minus adversus magistrum experiar actione, quae mihi vel iure civili vel honorario competit: nam et cuivis alii non obstat hoc edictum, quo minus cum magistro agere possit: hoc enim edicto non transfertur actio, **sed adicitur**.

1. Parimenti se il mio servo esercisca una nave e io avrò contrattato col suo nocchiero, nulla impedirà che io possa esperire l’azione contro il nocchiero, che mi spetta o per diritto civile o per diritto onorario: infatti questo editto non impedisce a chiunque altro che [si] possa agire col nocchiero, poiché l’azione non è traslata da questo editto, ma aggiunta.

Per lo *ius civile*, l’esercente la potestà è esente da responsabilità per i **negozi** conclusi dai sottoposti non dipendenti dalla sua volontà. Quando si ammise [forse dal II sec. a.C.] che i sottoposti potessero creare obbligazioni per implementare la *res patris vel domini*, il diritto onorario sancì, con favore sia del *pater* o del *dominus*, sia del terzo contraente, che il *pater* o il *dominus* fossero responsabili se avessero autorizzato il sottoposto all’assunzione del debito:

Gai 4, 69. Quia tamen superius mentionem habuimus de actione, qua in peculium filiorum familias servorumque ageretur, opus est, ut de hac actione et de ceteris, quae eorundem nomine in parentes dominosve dari solent, diligentius admoneamus.

69. Poiché allora più sopra abbiamo fatto menzione dell‘azione che è esperita contro il peculio dei figli di famiglia e dei servi, occorre che diligentemente spieghiamo di quest’azione e delle altre che allo stesso nome sogliono essere date contro i padri e i padroni.

Le azioni sono: [*a.* ***quod iussu***](javascript:d(120)); [*a.* ***exercitoria***](javascript:d(71)); [*a.* ***institoria***](javascript:d(94)); [*a.* ***tributoria***](javascript:d(133)); [***a. de peculio***](javascript:d(63))***et*** [***de in rem verso***](javascript:d(59))

Gai 4, 70. In primis itaque si **iussu patris dominive** negotium gestum erit, in solidum praetor actionem in patrem dominumve comparavit, et recte, quia qui ita negotium gerit, magis patris dominive quam filii serviue fidem sequitur.

70. E così Innanzi tutto se l’affare era gestito per ordine del padre o del padrone, il pretore concepì una azione per l’intero contro il padre o il padrone, e giustamente perché chi ha gestito l’affare così ha seguito più l’affidabilità del padre o del padrone che del figlio o del servo.

Bisogna considerare se la condanna del padre o del padrone è nell’intero o con la *taxatio*. La condanna è nell’intero se risulta la loro intenzione piena:

Gai 4, 71. Eadem ratione comparavit duas alias actiones **exercitoriam et institoriam**. Tunc autem **exercitoria** locum habet, cum pater dominusve filium servumve magistrum navi praeposuerit et quid cum eo eius rei gratia, cui praepositus fuerit, [negotium] gestum erit. Cum enim ea quoque res ex voluntate patris dominive contrahi videatur, aequissimum esse visum est in solidum actionem dari; quin etiam licet extraneum quisque magistrum navi praeposuerit, sive servum sive liberum, exercitoria actio in eum redditur*.*

71. Con lo stesso intento concepì due altre azioni: esercitoria ed institoria. Allora l’esercitoria ha luogo quando il padre o il padrone abbia preposto nocchiero alla nave il figlio o il servo e qualcosa con questo, per il motivo per cui fu preposto, sia stato gestito. Dal momento che anche questo sembra esser stato fatto per volontà del padre o del padrone, è sembrato bilanciatissimo che l’azione fosse data per l’intero; e poi anche se avesse preposto alla nave un qualunque estraneo, sia servo sia libero, è resa contro di lui l’azione esercitoria.

Ideo autem **exercitoria** actio appellatur, quia exercitor vocatur is, ad quem cotidianus navis quaestus pervenit. **Institoria** vero formula tum locum habet, cum quis tabernae[[1]](#footnote-1) aut cuilibet negotiationi filium servumue suum vel quemlibet extraneum, sive servum sive liberum, praeposuerit et quid cum eo eius rei gratia, cui praepositus est, contractum fuerit. Ideo autem **institoria** vocatur, quia qui tabernae praeponitur, institor appellatur. Quae et ipsa formula in solidum est.

Pertanto è chiamata azione esercitoria perché esercente è chiamato colui al quale incombe la cura quotidiana della nave. La formula institoria poi ha luogo quando qualcuno ha preposto alla *taberna* o a qualunque altro affare il figlio o il servo o qualunque estraneo, sia servo sia libero, e qualcosa con questo, per il motivo per cui fu preposto, sia stato contrattato. Pertanto è chiamata institoria poiché chi è preposto alla *taberna* è chiamato institore. Ed anche questa formula è per l’intero.

Con l’*a. tributoria* si pone il diritto dell’esercente la potestà sui beni peculiari alla stregua dei terzi creditori (che creerà la c.d. *par condicio creditorum*):

Gai 4, 72. Praeterea **tributoria** quoque actio in patrem dominumve constituta est, cum filius servusve in peculiari merce **sciente patre dominove** negotietur; nam si quid eius rei gratia cum eo contractum fuerit, ita praetor ius dicit, ut quidquid in his mercibus erit, quod inde receptum erit, id pater dominusve inter se, si quid debebitur, et ceteros creditores pro rata portione distribuant et si creditores querantur minus sibi distributum, quam oporteret, in id quod deest hanc eis actionem pollicetur, quae ut diximus, **tributoria** vocatur.

72. Inoltre anche l’azione tributoria è costituita contro il padre o il padrone quando il figlio o il servo negozino con la merce del peculio col consenso del padre o del padrone; infatti se qualcosa di questo è stato contrattato con quello, così il pretore si pronuncia perché qualunque guadagno che sarà in quelle merci, che da lì fu preso, quello il padre o il padrone fra lui, se c’è qualche debito, e gli altri creditori distribuiscano in parti uguali, e se i creditori lamenteranno che a loro è stato distribuito di meno del dovuto, in quello che manca è data loro questa azione che, come abbiamo detto, è chiamata tributoria.

Con l’*a. de peculio* si limita al peculio la responsabilità dell’esercente la potestà:

Gai 4, 72a. Est etiam **de peculio et de in rem verso** actio a praetore constituta. Licet enim negotium ita gestum sit cum filio servove, ut **neque voluntas neque consensus patris dominive** intervenerit: si quid tamen ex ea re, quae cum illis gesta est, in rem patris dominive versum sit, quatenus in rem eius versum fuerit, eatenus datur actio. [Versum autem quid sit eget plena interpretatione]. At si nihil sit versum, praetor dat actionem dvmtaxat de pecvlio, et edictum utitur his uerbis. Quod edictum loquitur et de eo, qui dolo malo peculium ademerit. Si igitur verbi gratia ex HS - X, quae servus tuus a me mutua accepit, creditori tuo HS - V solverit aut rem necessariam, puta familiae cibaria, HS - V emerit et reliqua V quolibet modo consumpserit, pro V quidem in solidum damnari debes, pro ceteris V eatenus, quatenus in peculio sit.

72a. Anche l’azione “sul peculio e su quello che è stato versato nel patrimonio” fu costituita dal pretore. Mettiamo infatti che l’affare sia gestito col figlio o col servo così che non intervenne né la volontà né l’assenso del padre o del padrone: se qualche guadagno dall’affare che è stato gestito con quelli sia stato versato nel patrimonio del padre o del padrone, per quanto fu versato nel suo patrimonio, per tanto è data l’azione [glossema]. Ma se niente sia stato versato, il pretore dà l’azione nei limiti del peculio e l’editto usa queste parole. Il quale editto tratta anche di quello che per dolo malvagio dilapidò il peculio. Se pertanto per dire dei X-hs che il tuo servo ha ricevuto da me a mutuo, al tuo creditore V-hs ha pagato o un oggetto dovuto, metti vitto per i servi, V-hs ha comprato e i restanti V in qualche modo ha consumato, per V allora devi essere condannato, per gli altri V in tanto in quanto siano [rimasti] nel peculio.

Ex quo scilicet apparet, si tota HS - X in rem tuam versa fuerint, tota te HS - X consequi posse; licet enim una est formula, qua de peculio deque eo, quod in rem (patris) domini(ve) versum sit, agitur, tamen duas habet condemnationes. Itaque iudex, apud quem ea formula agitur, ante dispicere solet, an in rem (patris) domini(ve) versum sit, nec aliter ad peculii aestimationem transit, quam si aut nihil in rem (patris) domini(ve) versum intellegatur aut non totum.

Da cui si vede che, se tutti i X-hs furono versati nel tuo patrimonio, tutti i X-hs tu hai potuto conseguire; anche se infatti una è la formula con la quale sul peculio e su quello che sia stato versato nel patrimonio del padre o del padrone si agisce, tuttavia due sono le condanne. E così il giudice presso il quale è azionata quella formula, suole prima chiedere se nel patrimonio del padre o del padrone sia stato versato, né altrimenti passa alla stima [dell’ammontare] del peculio se non prima che si capisca che niente è stato versato nel patrimonio del padre o del padrone, ovvero non tutto.

Più complesso è il caso del debito del *vicarius*, vale a dire di chi è servo del servo e quindi fa parte del suo peculio:

Gai 4, 73. Cum autem quaeritur, quantum in peculio sit, ante deducitur, quod patri dominove quique in eius potestate sit, a filio servoue debetur, et quod superest, hoc solum peculium esse intellegitur. Aliquando tamen id, quod ei debet filius servusve, qui in potestate patris dominive sit, non deducitur ex peculio, velut si is, cui debet, in huius ipsius peculio sit.

73. Quando allora si domanda quanto ci sia nel peculio, bisogna dedurre prima quanto sia dovuto al padre o al padrone dal figlio o dal servo che sia nella sua potestà, e ciò che avanza questo solo è inteso essere peculio. A volte tuttavia quello che il figlio o il servo, che siano nella potestà del padre o del padrone, gli deve non è dedotto dal peculio, per esempio quando quello al quale deve sia nel peculio di quello stesso.

Si ritiene che la struttura dell’azione fosse caratterizzata da una **formula con trasposizione di soggetti**: nell’*[intentio](javascript:d(1398))*figura il nome del *filius* (o del *servus*); nella *condemnatio* figura il nome del *pater* o del *dominus*.

Ne parla Gaio a 4, 86-87:

Gai 4, 86. Qui autem alieno nomine agit, intentionem quidem ex persona domini sumit, condemnationem autem in suam personam convertit. Nam si verbi gratia L. Titius pro P. Mevio agat, ita formula concipitur: si paret numerium negidium publio mevio sestertium x milia dare oportere, iudex, numerium negidium lucio titio sestertium x milia condemna. si non paret, absolve; in rem quoque si agat, intendit: publii mevii rem esse ex iure qviritivm, et condemnationem in suam personam convertit. 87. Ab adversarii quoque parte si interveniat aliquis, cum quo actio constituitur, intenditur dominum dare oportere, condemnatio autem in eius personam convertitur, qui iudicium acceperit; sed cum in rem agitur, nihil in intentione facit eius persona, cum quo agitur, sive suo nomine sive alieno aliquis iudicio interveniat; tantum enim intenditur rem actoris esse.

86. Chi poi agisce in nome altrui, assume una pretesa nella persona del *dominus*, la condanna invece la converte sulla sua persona. Infatti se per dire L. Tizio agisca al posto di P. Mevio, la formula è concepita così: se sembra che Numerio Negidio deve obbligatoriamente dare Xmila sesterzi a Publio Mevio, giudice condanna Numerio Negidio [a pagare] a Lucio Tizio. Se non sembra assolvilo; anche se agisca *in rem* pretende: essere la cosa di Publio Mevio per diritto dei Quiriti e converte la condanna sulla sua persona. 87. Anche dalla parte dell’avversario se intervenga qualcuno con cui l’azione è costituita, se si pretende che il *dominus* debba obbligatoriamente dare, la condanna invece è convertita sulla sua persona che ha ricevuto la formula; ma quando si agisce *in rem*, niente nella pretesa fa la persona di colui col quale si agisce, sia che qualcuno in giudizio intervenga a suo nome, sia a nome altrui; soltanto infatti si pretende che la cosa sia dell’attore.

Rimangono da vedere le così dette **azioni nossali**, quelle cioè che consentono agli esercenti la potestà di liberarsi cedendo al creditore la persona che ha materialmente fatto sorgere l’obbligazione.

Ne parla Gaio a 4, 75:

Gai 4, 75. Ex maleficio filiorum familias servorumque, veluti si furtum fecerint aut iniuriam commiserint, **noxales actiones** proditae sunt, uti liceret patri dominove aut litis aestimationem sufferre aut noxae dedere. Erat enim iniquum nequitiam eorum ultra ipsorum corpora parentibus dominisve damnosam esse.

75. Dal delitto dei figli di famiglia o dei servi, se per esempio commisero furto o ingiuria, furono inventate le azioni nossali affinché fosse lecito al padre o al padrone o sopportare la *litis aestimatio* o dare a nossa. Era infatti iniquo che la loro malvagità fosse dannosa ai genitori o ai padroni al di là delle loro stesse persone.

Per lo *ius civile*, l’esercente la potestà è responsabile del **danno** prodotto dai sottoposti, dai suoi animali e dai suoi beni. Il diritto civile aveva previsto il rimedio della consegna della *noxa*[[2]](#footnote-2), vale a dire del *caput quod nocuit*, all’offeso a titolo di risarcimento. Il diritto onorario estese questo uso con l’*a. noxalis*:

Gai, 76. Constitutae sunt autem **noxales actiones** aut legibus aut edicto praetoris: legibus, velut furti lege XII tabularum, damni iniuriae lege Aquilia; edicto praetoris, velut iniuriarum et vi bonorum raptorum. 77. Omnes autem noxales actiones caput sequuntur. Nam si filius tuus servusue noxam commiserit, quamdiu in tua potestate est, tecum est actio; si in alterius potestatem pervenerit, cum illo incipit actio esse; si sui iuris coeperit esse, directa actio cum ipso est, et noxae deditio extinguitur. Ex diverso quoque directa actio noxalis esse incipit. Nam si pater familias noxam commiserit et is se in adrogationem tibi dederit aut servus tuus esse coeperit, quod quibusdam casibus accidere primo commentario tradidimus, incipit tecum noxalis actio esse, quae ante directa fuit*.*

76. Le azioni nossali sono state costituite o dalle leggi o dall’editto del pretore: dalle leggi come per il furto la legge delle 12 tavole, per il danneggiamento la legge Aquilia; dall’editto del pretore come per le ingiurie e per i rapimenti violenti. 77. Tutte le azioni nossali seguono la persona dell’offensore. Infatti se il figlio o il servo tuo ha commesso un danno, fintantoché è nella tua potestà l’azione è contro di te; se è venuto nell’altrui potestà, l’azione comincia ad essere contro quello; se ha cominciato ad essere *sui iuris*, l’azione è diretta contro di lui e la consegna a nossa viene meno. Anche al contrario l’azione diretta comincia ad essere nossale. Infatti se il *pater familias* ha commesso un danno e si è dato in adozione a te o a cominciato ad essere servo tuo, cosa che come possa avvenire abbiamo già detto nel primo commentario, l’azione nossale comincia ad essere contro di te, mentre prima era diretta.

L’argomento dei **sostituti processuali** (rappresentanza processuale) è presentato così da Gaio:

Gai 4, 82. Nunc admonendi sumus agere nos aut nostro nomine aut alieno, veluti **cognitorio**, **procuratorio**, tutorio, curatorio, cum olim, quo tempore legis actiones in usu fuissent, alieno nomine agere non liceret, praeterquam ex certis causis.

82. Ora dobbiamo rammentare che noi possiamo agire o in nostro nome o in nome altrui, per esempio [a titolo] cognitorio, procuratorio, tutorio, curatorio, mentre una volta, al tempo in cui furono in uso le *legis actiones*, non era concesso agire in nome altrui, se non per determinate ragioni.

Gai 4, 83. **Cognitor** autem certis verbis in litem coram adversario substituitur. Nam actor ita cognitorem dat: quod ego a te verbi gratia fundum peto, in eam rem Lucium Titium tibi cognitorem do; adversarius ita: quia tu a me fundum petis, in eam rem tibi Publium Mevium cognitorem do. Potest, ut actor ita dicat: quod ego tecum agere volo, in eam rem cognitorem do; adversarius ita: quia tu mecum agere vis, in eam rem cognitorem do; nec interest, praesens an absens cognitor detur. Sed si absens datus fuerit, cognitor ita erit, si cognoverit et susceperit officium cognitoris.

83. Il *cognitor* allora è sostituto nel processo davanti all’avversario con parole determinate. Infatti l’attore dà il *cognitor* così: poiché io da te – per esempio – chiedo il fondo, per questa causa ti do Lucio Tizio come cognitor; l’avversario così: poiché tu da me chiedi il fondo, per questa causa ti do Publio Mevio come cognitor. Può succedere che l’attore dica così: poiché io voglio agire contro di te per questa causa ti do un cognitor; l’avversario così: poiché tu vuoi agire contro di me in questa causa ti do un cognitor; né interessa che il *cognitor* sia dato [mentre] è presente o assente. Ma se è dato [mentre è] assente, sarà *cognitor* se avrà contezza [della causa] e avrà assunto [volontariamente] il compito del *cognitor*.

Gai 4, 84. **Procurator** vero nullis certis verbis in litem substituitur, sed **ex solo mandato** et absente et ignorante adversario constituitur; quin etiam sunt, qui putant eum quoque procuratorem videri, cui non sit mandatum, si modo **bona fide** **accedat ad negotium** et **caveat ratam rem dominum habiturum**; quamquam et ille, cui mandatum est, plerumque satisdare debet, quia saepe mandatum initio litis in obscuro est et postea apud iudicem ostenditur.

84. Il *procurator* invece è sostituito nella lite senza parole determinate, ma è costituito per il solo mandato sia assente o sia ignaro l’avversario; e d’altra parte ci sono anche alcuni che ritengono che appaia *procurator* anche quello, cui non sia stato [dato] mandato, solo se acceda all’affare in buona fede e avverta che il *dominus* ratificherà l’affare; sebbene anche quello, cui è stato [dato] mandato, per lo più debba dare garanzia, poiché sovente il mandato all’inizio della lite rimane ignoto e viene palesato dopo davanti al giudice.

Segue poi il ricordo della rappresentanza dei tutori e dei curatori:

Gai 4, 85. Tutores autem et curatores quemadmodum constituantur, primo commentario rettulimus.

85. In qual modo siano costituiti tutori e curatori l’abbiamo detto nel primo commentario.

In Gai 4, 84 compaiono i due temi del ***mandatum*** e della ***negotiorum gestio*** sui quali dovremo tornare parlando delle obbligazioni di buona fede, che danno luogo ai ***iudicia bonae fidei***.

**~**

***Actiones accommodatae, actiones utiles* (o anche *utiles ad exemplum*)**.

Questo modo di esprimersi è in uso nei manuali, ma la dottrina non è unanime nel ritenere che siano tutte la stessa cosa. Il lessico deriva da quello che risulta in svariate fonti, ma non c’è una disciplina univoca. Gaio ne tratta così:

Gai 4, 110. Quo loco admonendi sumus eas quidem actiones, quae ex lege senatusve consultis proficiscuntur, perpetuo solere praetorem **accommodare**, eas vero, quae ex propria ipsius iurisdictione pendent, plerumque intra annum dare.

110. Qui dobbiamo avvertire che quelle azioni che derivano da legge o senatoconsulti, generalmente il pretore suole accomodarle; mentre quelle che dipendono dalla sua esclusiva giurisdizione perlopiù le dà entro l’anno.

*Intra annum* intende la caratteristica tipica dell’azione onoraria, cioè quella di essere annuale, vale a dire limitata all’anno di durata della carica del pretore.

Gai 4, 111. Aliquando tamen et perpetuo eas dat, velut quibus **imitatur** ius legitimum, quales sunt eae, quas bonorum possessoribus ceterisque, qui heredis loco sunt, **accommodat**. Furti quoque manifesti actio, quamvis ex ipsius praetoris iurisdictione proficiscatur, perpetuo datur; et merito, cum pro capitali poena pecuniaria constituta sit.

111. Certe volte però le dà anche in perpetuo, per esempio [quelle] con le quali si imita il diritto di legge, quali sono quelle che aggiusta ai possessori dei beni ereditari, che sono al posto dell’erede. Anche l’azione del furto flagrante, sebbene derivi dalla giurisdizione dello stesso pretore, è data in perpetuo; e giustamente, essendo istituita una pena pecuniaria al posto della capitale (oggetto sottratto).

Gaio sembra dire che il pretore accomoda azioni aggiustandole sulla falsariga dei diritti sanciti nelle leggi. Per semplificare, possiamo prendere ad esempio quanto dice lo stesso Gaio in tema di *lex Aquilia de damno*[[3]](#footnote-3):

Gai 3, 219. Ceterum etiam placuit ita demum ex ista lege actionem esse, si quis corpore suo damnum dederit, **ideoque alio modo damno dato utiles actiones dantur**[[4]](#footnote-4), velut si quis alienum hominem aut pecudem incluserit et fame necaverit, aut iumentum tam vehementer egerit, ut rumperetur; item si quis alieno servo persuaserit, ut in arborem ascenderet vel in puteum descenderet, et is ascendendo aut descendendo ceciderit et aut mortuus fuerit aut aliqua parte corporis laesus sit. Item contra si quis alienum servum de ponte aut ripa in flumen proiecerit et is suffocatus fuerit, hic quoque corpore suo damnum dedisse eo, quod proiecerit, non difficiliter intellegi potest.

219. Del resto fu deciso allora che da questa legge venisse un’azione se qualcuno avesse inferto un danno col proprio corpo, e perciò per il danno inferto in altro modo sono date azioni utili, per esempio se qualcuno abbia rinchiuso il servo o l’armento altrui e l’abbia ucciso per fame, o abbia condotto il cavallo [altrui] così forte da farlo sfiancare; e così se qualcuno abbia persuaso il servo altrui a salire su un albero o a scendere in un pozzo e quello salendo o discendendo, sia cascato e così o sia morto o sia rimasto ferito in qualche parte del corpo. E invece se qualcuno abbia buttato il servo altrui dal ponte o dalla riva nel fiume e quello sia affogato, [che] questo danno con lo stesso suo corpo glielo abbia inferto, poiché ce l’ha buttato, non è difficile da capire.

Nelle Istituzioni di Giustiniano (I. 4, 3, 16), dopo aver riportato ipotesi pressoché copiate da Gaio, si specifica anche:

I. 4, 3 de lege Aquilia, 16: [… *post alia* …] Sed si non corpore damnum fuerit datum neque corpus laesum fuerit, sed alio modo damnum alicui contigit, cum non sufficit neque directa neque utilis Aquilia, placuit eum qui obnoxius fuerit **in factum actione teneri**: veluti si quis, misericordia ductus, alienum servum compeditum solverit, ut fugeret.

16. [*dopo altro*] Ma se il danno non fu dato col corpo né il corpo fu leso, ma ne è seguito un danno altrui in altro modo, poiché non basta né [l’azione] Aquilia diretta né quella utile, piacque che quello che fu colpevole fosse obbligato con un’azione *in factum*: per esempio se qualcuno, spinto dalla pietà, sciolse il servo altrui dai ceppi perché fuggisse.

La proposizione dell’*actio in factum* risulta anche da altri testi, sempre però per il caso che la fattispecie richieda una disciplina, ma sia poco analoga alla previsione di legge: perciò diviene poco fruibile l’ipotesi di concedere un’*actio accommodata*. Esempi li possiamo trovare in Ulpiano:

D. 9, 2 Ad legem Aquiliam, 27 Ulpianus, *l. 18 ad ed*., 21: Si quis de manu mihi nummos excusserit, Sabinus existimat damni iniuriae esse actionem, si ita perierint, ne ad aliquem pervenirent, puta si in flumen vel in mare vel in cloacam ceciderunt: quod si ad aliquem pervenerunt, ope consilio furtum factum agendum, quod et antiquis placuit. Idem[[5]](#footnote-5) etiam **in factum** dari posse actionem ait.

21. Se qualcuno mi ha scosso di mano delle monete, Sabino ritiene che ci sia l’azione di danno se andarono perdute nel senso che non giunsero a nessuno, metti che fossero cadute nel fiume o in mare o nella fogna: perché se giunsero a qualcuno, bisognerebbe agire di furto commesso su istigazione di qualcuno, ciò che piaceva anche agli antichi. Lo stesso afferma che possa essere data anche un’*actio in factum.*

D. 4, 3 De dolo malo, 7 Ulpianus, *l.1 ad ed.*, 7: Idem Labeo quaerit, si compeditum servum meum ut fugeret solveris, an de dolo actio danda sit? Et ait Quintus apud eum[[6]](#footnote-6) notans: si non misericordia ductus fecisti, furti teneris; si misericordia, **in factum actionem** dari debere.

7. Lo stesso Labeone si domanda, nel caso che tu abbia sciolto il mio servo dai ceppi perché fuggisse, se sia da dare un’*actio de dolo*. E afferma Quinto in una nota presso di lui: se non lo facesti spinto da pietà, sei obbligato per furto; se [l’hai fatto] per pietà deve esser data un’*actio in factum*.

I giuristi qui citati, cioè Marco Antistio Labeone, Quinto Mucio Scevola e Masurio Sabino sono attivi fra il I sec. a.C. (Q. Mucio) e il I d.C. (Labeone e Sabino), cioè in età pregaiana. Ovviamente il discorso è ridondato nelle Istituzioni imperiali.

1. Col termine *taberna* si intende una attività commerciale; col termine *taberna instructa* si intende una azienda. [↑](#footnote-ref-1)
2. Il termine *noxa-ae* è usato con tre significati: il primo è “danno”; il secondo è “persona (o animale o cosa) che ha commesso il danno”; il terzo è “punizione”. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ricorda la *lex Aquilia de damno*: plebiscito che si fa risalire al 286 a.C. (prima cioè della creazione del pretore peregrino) articolato in tre capitoli. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Dantur* può essere inteso come *accommodantur*? [↑](#footnote-ref-4)
5. Lo stesso Masurio Sabino. [↑](#footnote-ref-5)
6. Si vuol dire che Labeone riporta nel suo scritto il pensiero di Quinto Mucio. [↑](#footnote-ref-6)